

## **ALLEGATO 10**

### **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**



L'Aggiudicatario si impegna a reperire polizza/e assicurativa/e che contenga/no tutte le clausole indicate nel presente Allegato.

#### CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione:

- ☐ Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. \_\_\_\_\_  
Compagnia \_\_\_\_\_
- ☐ Polizza Responsabilità Civile Professionale n. \_\_\_\_\_ Compagnia \_\_\_\_\_
- ☐ Polizza Responsabilità Civile Prodotti n. \_\_\_\_\_ Compagnia \_\_\_\_\_ >

affidente/i l'appalto per l'affidamento di servizi energetici con obbligo di risparmio mediante effettuazione di interventi di efficientamento energetico su immobili in uso al dipartimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (ID 1787), stipulato da e/o nell'interesse di (*inserire denominazione dell'Aggiudicatario* \_\_\_\_\_) in conformità a quanto di seguito indicato.

#### DEFINIZIONI

<b>SOCIETA'</b>	l'Impresa assicuratrice
<b>COMMITTENTE</b>	Il Dipartimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
<b>CONTRAENTE</b>	L'aggiudicatario dell'Appalto – lotto _____
<b>ASSICURATO</b>	L'aggiudicatario dell'appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori
<b>OGGETTO DELLA GARANZIA</b>	Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto dell'Appalto

#### CONDIZIONI GENERALI

##### Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del ..... alle ore 24.00 del .....

##### Art. 2 Novero dei terzi

Si considera nel novero dei terzi la Committente, la Direzione Regionale firmataria del contratto, i suoi dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.



### **Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri**

Qualora la Committente e/o la Direzione Regionale firmataria del contratto fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a questa la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

### **Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze**

La Società si impegna a dare immediato avviso scritto alla Committente e/o la Direzione Regionale firmataria del contratto con raccomandata A.R. alla \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ oppure via PEC all'indirizzo PEC \_\_\_\_\_ di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc.

In tale specifico caso la Committente e/o la Direzione Regionale firmataria del contratto avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

### **Art. 5 Pagamento dei sinistri**

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell'Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l'assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

### **Art. 6 Cessazione dell'assicurazione/scadenza naturale del contratto**

La Società si impegna a dare avviso alla Committente e/o alla Direzione Regionale firmataria del contratto:

- ✓ Con un preavviso di almeno 60 giorni dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal contratto assicurativo per qualunque motivo anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
- ✓ Con un preavviso di almeno 30 giorni qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
- ✓ Con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;
- ✓ Immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente che possa invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione;
- ✓ Con un preavviso di almeno 60 giorni in caso di naturale scadenza della polizza



## GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO

### POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

#### **A) Sezione RCT**

##### **Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività svolta (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate).

##### **Art. 2 Massimale**

€ 3.000.000 per sinistro/anno

##### **Art. 3 Clausole aggiuntive**

- a) Lavoro presso terzi senza sottolimito;
- b) Inquinamento accidentale;
- c) Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- d) Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- e) Danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- f) Danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza.
- g) Danni a terzi causati da attività di scavo
- h) Danni derivanti dall'attività di fornitura
- i) RC personale del "terzo responsabile".

#### **B) Sezione RCO**

##### **Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

##### **Art. 2 Massimali**

€ 3.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.500.000 per persona

##### **Art. 3 Prestatore di lavoro**

La definizione prevista dalla normativa in vigore al momento del sinistro



## **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE**

### **Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un Atto illecito professionale commesso nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Appalto.

### **Art. 2 Massimali**

€ 3.000.000 per sinistro/anno

### **Art. 3 Clausole aggiuntive**

- a) Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- b) Danni consequenziali e da interruzione del servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% de massimale di polizza;
- c) RC personale del "terzo responsabile".

### **Art. 4) Validità temporale**

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto, purché richiesti all'aggiudicatario entro due anni dal termine del servizio stesso.

### **NOTA DI PRECISAZIONE**

La Polizza RC Professionale, è tesa a garantire, la responsabilità dell'aggiudicatario, nello svolgimento delle attività previste dall'appalto causate da errori e omissioni e pertanto di natura non accidentale ancorché involontari e quindi non rientranti nell'ambito della RCT.

## **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTO**

### **Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al difetto delle merci e dei prodotti oggetto dell'appalto, consegnati trasferiti dall'Aggiudicatario a terzi.

### **Art. 2 Massimali**

€ 3.000.000 per sinistro/anno

**Art. 3 Clausole aggiuntive**

a) Danni consequenziali e da interruzione del servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza.

**Art. 4) Validità temporale**

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto, purché richiesti all'aggiudicatario entro due anni dal termine del servizio stesso

**NOTA DI PRECISAZIONE**

*La polizza RC Prodotto dovrà essere presentata dall'Aggiudicatario, unicamente qualora questi rivesta nell'ambito dell'appalto di fornitura uno dei seguenti ruoli:*

*a) Produttore;*

*b) Fornitore, distributore di beni oggetto della fornitura sul quale secondo quanto previsto dal D.lgs.206/2005 – Codice del Consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore.*

*Qualora ad esempio il fornitore/distributore rivesta anche la qualifica di produttore apponendo al bene un proprio marchio.*

*In tutti i casi diversi da quelli sopra citati la Polizza RC Prodotto non deve intendersi richiesta.*